



## Convenzione Quadro

tra

**L'Università degli Studi di Genova**, codice fiscale n. 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, nel presente atto d'ora in poi detta "Università", nella persona del Rettore dell'Università, prof. Giacomo Deferrari nato a Genova il 12/08/1940, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.3.2010

e

**Eni S.p.A.** codice fiscale n. 00484960588, con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, nel presente atto d'ora in poi detta "Eni", nella persona dr. Salvatore Sardo


e

**Eni Corporate University S.p.A.**, codice fiscale n. 12561370151, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via S. Salvo 1, d'ora in poi detta "Eni Corporate University", nella persona dell'Amministratore Delegato, dr. Alessandro Lanza

di seguito definite Parti

### PREMESSO

- che Università ed Eni convengono sull'opportunità di rafforzare i rapporti di collaborazione già in essere sviluppando ulteriori forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che Eni Corporate University è punto di riferimento per i rapporti e le collaborazioni con le istituzioni accademiche italiane e internazionali e per la realizzazione delle attività di orientamento, ricerca, selezione e formazione del personale del Gruppo Eni;
- che Eni Corporate University ha fra i propri fini istituzionali la promozione e realizzazione di programmi di formazione specializzata, lo sviluppo del sistema



di conoscenza delle risorse umane del Gruppo Eni e la diffusione della cultura aziendale e, pertanto, si è dotata di organizzazione e di competenze specifiche di cui Eni intende avvalersi ai fini della presente Convenzione:

- che la facoltà di ingegneria dell'Università, il Dipartimento di informatica, sistemistica e telematica dell'Università ed Eni il 19 ottobre 2009 hanno sottoscritto un Accordo quadro di collaborazione per la realizzazione di un laboratorio di ricerca congiunto su logistica e sicurezza.


## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

1. Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.

### ARTICOLO 2

1. Le Parti convengono che potranno essere realizzate iniziative nell'ambito delle seguenti finalità:
  - a) svolgere ricerche di comune interesse nei settori produttivi in cui Eni opera, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze di base e possibilità di applicazione di carattere innovativo e di interesse industriale, prevedendo anche lo scambio di ricercatori e tecnici;
  - b) formare risorse di elevata qualificazione in settori sia tecnico- scientifico, sia economico - aziendale attraverso la realizzazione di : seminari specialistici - stage/tirocini e altre iniziative di orientamento formativo - interventi per favorire l'inserimento nel mondo professionale mediante orientamenti, corsi di laurea e/o di master di primo e secondo livello - corsi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale di lavoratori già impegnati o da reimmettere in attività produttive;
  - c) partecipare congiuntamente e/o con terzi alla promozione e allo svolgimento di programmi nei settori di cui sopra, in ambito sia nazionale che internazionale;



- d) promuovere ed attivare progetti ed azioni per l'uso, nei processi formativi, di nuove tecnologie di comunicazione;
- e) favorire ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra individuati forme di collaborazione diretta fra le rispettive strutture utilizzando le esperienze professionali e didattiche in esse esistenti.

### ARTICOLO 3


1. Al fine di coordinare quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, entro 30 giorni dalla stipula della stessa, verrà istituito un Comitato Operativo composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Università e due nominati, rispettivamente, da Eni ed Eni Corporate University.
2. Il Comitato Operativo stabilirà autonomamente le proprie modalità di funzionamento.

### ARTICOLO 4

1. Con riferimento ai lavori del Comitato di cui al precedente articolo 3, Eni Corporate University, per conto di Eni, provvede all'individuazione di specifiche iniziative, nell'ambito delle finalità indicate nel precedente articolo 2.

### ARTICOLO 5

1. La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nelle specifiche Convenzioni Operative di cui al successivo art. 6 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.



## ARTICOLO 6

1. Le Parti concordano che per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità espresse in premessa, verranno stipulate Convenzioni Operative con specifiche modalità di attuazione.

## ARTICOLO 7


1. Ove le singole Convenzioni Operative prevedessero attività di ricerca suscettibili di risultati brevettabili, fermo restando il diritto d'autore e di inventore tutelato dalle vigenti leggi, i diritti relativi alla proprietà industriale saranno regolati nelle stesse.

## ARTICOLO 8

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per uguale periodo in seguito ad accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione Quadro.

## ARTICOLO 9

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le singole Convenzioni Operative già



stipulate alla data di estinzione della Convenzione Quadro, salvo qu  
eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscr  
data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.




#### ARTICOLO 10

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova intendendosi consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

#### ARTICOLO 11

1. L'Università dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico Eni e si impegna ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti. Tra l'altro, l'Università si impegna a segnalare tempestivamente i conflitti di interesse secondo quanto previsto alla sezione III paragrafo 1.1 del Codice Etico Eni e ad astenersi:
- a) dall'offrire provvigioni, emolumenti ed altre utilità a dipendenti o funzionari di Eni o di società controllate da Eni;
  - b) dal concludere accordi commerciali stipulati in proprio da dipendenti o funzionari di Eni o di società controllate da Eni che possano ledere gli interessi di Eni o di società controllate da Eni;
  - c) dall'intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi suscettibili di arrecare pregiudizio o contrastare con gli interessi di Eni o di società controllate da Eni;
  - d) dal procurare a dipendenti o funzionari di Eni o di società controllate da Eni vantaggi non patrimoniali e dal dispensare agli stessi donativi sotto forma di regalie, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di




ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica commerciale.

## ARTICOLO 12

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università.
2. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla Convenzione nell'ambito del regolamento emanato in attuazione del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali. Per quanto concerne la Convenzione, titolare autonomo ai sensi del predetto Decreto Legislativo è ciascuna delle Parti come sopra individuata, denominata e domiciliata.
3. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs n. 196/2003.

## ARTICOLO 13

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che i datori di lavoro di Eni S.p.A. e Eni Corporate University S.p.A. assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale



universitario e degli studenti eventualmente ospitati presso Eni S.p.A. e Eni Corporate University S.p.A..

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Eni S.p.A. e Eni Corporate University S.p.A. ospitato nei locali dell'Ateneo.

#### ARTICOLO 14

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione Quadro presso i locali di Eni S.p.A. e Eni Corporate University S.p.A. sono in regola con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. Eni S.p.A. e Eni Corporate University S.p.A. garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

#### ARTICOLO 15

1. Il gestore del contratto per Eni Corporate University è l'Unità Reperimento, Selezione e Rapporti con le Università rappresentata dalla dott.ssa Iolanda Ghirri, Responsabile Rapporti con le Università, le cui principali competenze sono la gestione dei rapporti con Eni e Università e la verifica del rispetto dei contenuti, dei tempi e dell'esecuzione di quanto previsto nella presente Convenzione.



2. Il gestore del contratto per l'Università è il Preside della Facoltà di Ingegneria, cui compete la gestione dei rapporti con Eni, Eni Corporate University e la verifica del rispetto dei contenuti, dei tempi e dell'esecuzione di quanto previsto nella presente Convenzione.
3. Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione avverranno tra i Gestori della Convenzione stessa, i cui riferimenti organizzativi interni ciascuna Parte si riserva di modificare dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.


#### ARTICOLO 16

1. Il presente atto, composto da n. 8 fogli, viene redatto in triplice copia in bollo e verrà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, a spesa della Parte che richiederà la registrazione.
2. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico di Eni Corporate University.

**Letto, approvato e sottoscritto**

Li, 10/06/2010

**Per l'Università degli Studi di Genova**



Il Rettore  
Prof. Giacomo Deferrari

**Per Eni S.p.A.**

Il Chief Corporate Operations Officer

Dr. Salvatore Sardo

**Per Eni Corporate University S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

Dr. Alessandro Lanza